



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

6^a seduta: martedì 5 ottobre 2021

Presidenza del presidente della 2^a Commissione **OSTELLARI**

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(2052) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

(Discussione e rinvio)

| | |
|--|-----------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 8 |
| * CALIENDO (FIBP-UDC) | 7 |
| MATRISCIANO (M5S) | 6 |
| PILLON (L-SP-PSd'Az) | 7 |
| URRARO (L-SP-PSd'Az), relatore | 3 |

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP..

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

I lavori hanno inizio alle ore 18,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2052) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2052.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Urraro.

URRARO, *relatore*. Anche a nome del relatore per la 11^a Commissione Laforgia, mi accingo ad illustrare il provvedimento in titolo, di iniziativa dei senatori Romano, Matrisciano e altri, che reca disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel merito il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 inserisce nel regio decreto n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) l'articolo 70.1. La nuova disposizione prevede la costituzione, ad opera del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e nell'ambito del suo ufficio, di una direzione distrettuale del lavoro per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi anche di maggiore gravità. Il procuratore distrettuale deve designare, per una durata non inferiore a due anni, magistrati scelti (che non siano ordinari in tirocinio) in base alle specifiche attitudini e esperienze professionali. Successivamente alla prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro, al quale vengono comunicate preventivamente le eventuali variazioni nella composizione. Al procuratore distrettuale (o a un suo delegato) spetta dirigere e controllare l'attività dei magistrati della direzione distrettuale del lavoro, verificando che eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

L'articolo 2 inserisce nel regio decreto del 1941 un'ulteriore disposizione, l'articolo 76-*quater*, il quale prevede, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione l'istituzione della Direzione nazionale del lavoro. A capo della Direzione nazionale del lavoro viene nominato il procuratore nazionale del lavoro, con incarico di quattro anni, rinnovabile

una sola volta. Il procuratore nazionale del lavoro deve essere scelto tra magistrati che abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità e che abbiano svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Fanno parte della Direzione nazionale del lavoro, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, anch'essi nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla loro nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro. Le attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo sono disciplinate dall'articolo 76-*quinquies* del regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge. In base al nuovo articolo il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale. Dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro il procuratore generale deve dare conto anche nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia.

L'articolo 3 introduce l'articolo 371-*ter* (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) nel codice di procedura penale. In base al nuovo articolo il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine il procuratore nazionale del lavoro può avvalersi delle Forze dell'ordine e/o degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. Inoltre, al procuratore nazionale del lavoro spettano funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle in-

vestigazioni. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, oltre ad assicurare, d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro, deve curare mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità per soddisfare specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.

Ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati l'istituendo procuratore inoltre: provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro; impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine; riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile per la perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine ovvero per la ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero) ai fini del coordinamento delle indagini.

L'articolo 4, inserendo un ulteriore comma (comma 1-*bis*) nell'articolo 372 del codice di procedura penale, reca la disciplina dell'avocazione del procuratore generale presso la Corte di appello. Il procuratore generale presso la Corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.

L'articolo 6 modifica la disciplina relativa al procedimento per l'avocazione, prevedendo che quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la Corte d'appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

L'articolo 7 reca modifiche alla dotazione organica della magistratura. In particolare, si prevede un aumento di cento unità del ruolo organico del personale della magistratura. La determinazione della dotazione

organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è rimessa ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate poi le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

L'articolo 7 istituisce inoltre, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione, il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione. Ancora, per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, la disposizione autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pari a 300 unità per l'anno 2021.

L'articolo 9 prevede disposizioni transitorie. Si prevede in particolare che le disposizioni previste dalla presente legge si applichino ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Compete al Ministro della giustizia, fissare con proprio decreto, da adottarsi entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.

Gli articoli 8 e 10 recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

È un tema ampio, sul quale sarà necessario avviare un'attività istruttoria, incentrata sulle audizioni di possibili soggetti interessati alla materia, da svolgere in sede di Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi.

MATRISCIANO (M5S). Se posso permettermi, soprattutto in vista delle due importanti ricorrenze del fine settimana, che sono la Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali e la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, non possiamo non chiedere, su questo tema che è stato inserito nell'agenda del Governo e nella NADEF che stiamo per votare, che i Ministri competenti vengano a riferire sulle iniziative in essere.

Come primo soggetto da audire propongo il nominativo del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Fermo restando che la proposta oggetto di valutazione da parte di queste Commissioni mi pare importantissima, perché oggettivamente il problema delle morti e degli incidenti sul lavoro è una piaga ormai sotto gli occhi di tutti che dobbiamo assolutamente contribuire a sanare, mi chiedo e chiedo alla Commissione sin d'ora, prima che inizi la discussione generale, se la risposta possa essere sempre e solo quella penale. La risposta penale non può e non deve essere la panacea che mette a posto le coscienze del legislatore. La risposta penale è importante, ma deve essere affiancata da altre risposte che vadano nel senso della prevenzione, della formazione e dell'informazione e soprattutto nel senso di costruire una rete per cui si arrivi a ridurre in modo significativo e davvero impattante il numero degli incidenti, al fine di azzerarli quanto più possibile.

Quindi, sin d'ora, prima ancora delle audizioni, prego tutti gli illustri componenti della Commissione giustizia e della Commissione lavoro di fare un ragionamento anche su questo tema, perché non possiamo limitarci alla risposta penale. Tra l'altro, stiamo parlando di reati che, nella stragrande maggioranza dei casi, direi la totalità, sono colposi. Quindi, anche incrementando le pene o la risposta giudiziaria, avremo comunque, da parte dei soggetti che un domani magari saranno condannati, una risposta interna; nessuno di loro pensa che sarà condannato, trattandosi di un delitto non doloso, ma colposo, ossia commesso senza intenzione.

Pertanto, vi prego davvero di trovare una soluzione che non sia di carattere penale e di non pensare che con il procuratore del lavoro risolveremo il problema. Istituiamo pure la figura del procuratore nazionale del lavoro, ma coscienti che non risolveremo il problema, in quanto dobbiamo affiancarvi altri tipi di risposte.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, desidero svolgere solo alcune brevi considerazioni, anche perché il senatore Pillon mi ha anticipato in molte cose. La Direzione nazionale antimafia e le Direzioni distrettuali antimafia sono state istituite per una ragione specifica, ossia perché esistono rapporti e collegamenti tra i vari soggetti di mafia. In questo caso, invece, stiamo ragionando di eventuali reati che possono essere commessi dal singolo e, in molti casi, di omicidi colposi ed è pertanto difficile parlare di un coordinamento tra procure.

Infine, mi sembra una follia la previsione di un aumento di sole cento unità del ruolo organico del personale della magistratura. Chiederei a tal fine al Consiglio superiore della magistratura di fornire il numero dei procedimenti pendenti nel nostro Paese in questa materia, al fine di fare una valutazione complessiva delle correzioni da apportare al provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di far pervenire entro venerdì 8 ottobre, alle ore 12, l'elenco dei soggetti da audire. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,35.